



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione feriale

IL GIUDICE

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 agosto 2021;
- letti gli atti e la documentazione di causa;

OSSERVA

[redacted] premesso di essere insegnante di scuola secondaria di secondo grado e attualmente in servizio presso l'IS Don Colletto di Corleone, quale vincitore di concorso indetto ex DDG n. 85/2018, di essere stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2019, ha proposto, al Tribunale di Termini Imerese, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, azione cautelare in corso di causa, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., esponendo:

§ di intendere partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale dei docenti per l'anno scolastico 2021/2022, di aver quindi presentato domanda per tramite dell'apposito portale web, con allegata istanza di partecipazione in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 (disposizione di bando che richiama l'art. 13, comma 3, del D Lgs. 59/2017, come modificato dall'art. 1, comma 792, lettera m), numero 3), L. n. 145/2018, che prevede – in danno dei docenti assunti da graduatorie di merito regionali immessi in ruolo nell'anno 2019-2020, e non anche di quelli immessi in ruolo nel 2018, pur provenienti da medesimo concorso – il c.d. *vincolo quinquennale di permanenza in sede* – cfr. prosieguo dell'espositiva per maggiori dettagli – facendo salve alcune eccezioni);

§ che in particolare, infatti, l'art. 13, comma 2 del citato decreto esclude l'applicazione del vincolo di permanenza minima – per quanto di interesse in questa sede – nelle ipotesi di operatività dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;

§ che la disabilità grave della madre del ricorrente è stata di fatto certificata in data 13.2.2020 e, quindi, in momento successivo; che pertanto il diniego al trasferimento è illegittimo nella misura in cui non si è fatta applicazione della deroga normativa;

§ che il vincolo quinquennale e l'ordinanza ministeriale 106/2021 sono in ogni caso illegittimi, per contrasto del limite quinquennale con norme inderogabili di legge, con particolare riferimento agli artt. 21 e 33 della l. 104/1992 e all'art. 601 t.u. scuola, traducendosi il citato limite in una negazione di diritti costituzionalmente garantiti (art. 3 Costituzione, art. 26 Carta di Nizza, Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006) e del diritto di precedenza assoluta in sede di mobilità senza possibilità di interferenze ad opera di norme ministeriali o legislative; nonché per contrasto con il diritto comunitario per violazione del divieto di discriminazione diretta e indiretta;

§ che gli deve quindi essere consentito partecipare alla mobilità ed altresì ottenere una "*corsia preferenziale*" e una priorità nella scelta dell'assegnazione della sede;

§ che, posto quanto sopra circa il *fumus boni iuris*, sussiste il *periculum in mora*, atteso che, nelle more del giudizio di merito, presumibilmente destinato a protrarsi a lungo, la madre non potrebbe beneficiare dell'assistenza del ricorrente, il quale resterebbe costretto a lavorare a Corleone, distante oltre 170 chilometri dal Comune di Barrafranca, indicata come sede di ricongiungimento e luogo di

l'impossibilità di prestare le necessarie cure alla madre, e ciò in spregio ai precetti costituzionali di cui agli articoli 3, comma 2, 32 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009, sicché deve ritenersi comprovato il *periculum in mora*.

Alla stregua di quanto precede, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, al ricorrente, in quanto parente di soggetto dichiarato portatore di handicap grave, va riconosciuto il diritto di partecipare alla mobilità interprovinciale per l'anno 2021-2022, con diritto altresì alla precedenza, tra le sedi indicate nella domanda, in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori nelle medesime sedi.

Spese al merito.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso cautelare e dichiara il diritto del ricorrente a partecipare alla mobilità interprovinciale per l'anno 2021-2022, nonché il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore del ricorrente nelle suddette operazioni di mobilità interprovinciale, in una delle sedi richieste seguendo l'ordine delle preferenze espresse indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa, in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori, nelle sedi in questione;

- spese al merito.

Si comunichi.

Termini Imerese, 27.8.2021

**Il Giudice,
dott.ssa Antonia Libera Oliva**